

FOGLIO INFORMATIVO

Crediti di firma Italia / Estero

Informazioni sulla banca

Denominazione e forma giuridica: BANCA POPOLARE DI FONDI Soc. Coop.

Sede legale e amministrativa: Via Giovanni Lanza n. 45 – 04022 FONDI (LT) -

Telefono/fax: 0771.518.1 / 0771 510532

Sito Internet: <http://www.bpfondi.it>

Indirizzo telematico: mailbpf@bpfondi.it

Codice ABI: 5296

Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia: 1554

Numero di iscrizione al Registro delle imprese: LT n. 46

Numero di iscrizione Albo Società cooperative:A149649

Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: Fondo Interbancario Tutela dei Depositi – Bancomat e

Pagobancomat

Capitale sociale e Riserve al 31.12.2007: Euro 50.528.245,43

Caratteristiche e rischi tipici

Struttura e funzione economica

Con il credito di firma la banca si impegna ad assumere o a garantire un'obbligazione di un terzo. In particolare, se la banca autorizza il cliente a emettere o a fare emettere tratte su di essa e si impegna ad accettarle, essa concede un credito di accettazione; se la banca garantisce l'obbligazione del cliente, essa apre un credito di avallo, nel caso in cui la garanzia sia data firmando per avallo una cambiale, oppure un credito di fideiussione, se la garanzia è data in altra forma. Con le aperture di credito di firma, la banca si espone al rischio di dovere adempiere l'obbligazione assunta o garantita per conto del cliente nell'ipotesi in cui questi sia insolvente alla scadenza. Nei crediti di firma assumono particolare rilievo le c.d. fideiussioni passive, cioè quelle prestate dalla banca a favore di un terzo nell'interesse di un proprio cliente.

Principali rischi (generici e specifici)

Il principale rischio è rappresentato, in caso di pagamento della garanzia rilasciata dalla banca, dalla restituzione alla banca stessa di quanto corrisposto a seguito dell'avvenuta escussione.

Legenda delle principali nozioni dell'operazione

Avallo	<i>Garanzia in forza della quale il garante risponde nello stesso modo del soggetto per il quale è stata data.</i>
Fideiussione	<i>Garanzia in forza della quale il fideiussore, obbligandosi personalmente (con tutto il suo patrimonio), garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.</i>

Condizioni economiche

FIDEIUSSIONI ITALIA	
Commissione	3,50% in ragione d'anno dell'importo garantito, ripetibile semestralmente
Spese	Euro 100,00 all'attivazione della fideiussione

FIDEIUSSIONI ESTERO	
Fideiussioni a garanzia di prestiti erogati da banche estere, Fideiussioni/garanzie sull'estero a fronte di operazioni commerciali, Fideiussioni rilasciate per mancanza di polizza di carico, altre Fideiussioni o garanzie	Commissione: 3,50% in ragione d'anno dell'importo garantito con un minimo di Euro 100,00 Rimborso spese: Euro 75,00 Spese di rinnovo: Euro 30,00

Clausole contrattuali attinenti ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti banca/cliente

CREDITI DI FIRMA

Deroga all'art. 1952 codice civile

La Banca, in forza della garanzia prestata, provvederà senz'altro con espressa deroga all'articolo 1952 codice civile a corrispondere per conto del cliente fino all'importo determinato, le somme che il suo creditore richiederà in base alla fideiussione.

Responsabilità del cliente verso la Banca.

Il cliente si obbliga verso la Banca per tutte le conseguenze della fideiussione, e si obbliga a versare alla Banca in qualunque momento e senza alcuna eccezione, a semplice richiesta della stessa, la somma in capitale, interessi e spese che la Banca abbia pagato in conseguenza della fideiussione.

Deroga al Foro competente.

Per ogni controversia che potesse sorgere tra il Correntista, qualora lo stesso non rivesta la qualità di consumatore ai sensi dall'art 1469 bis comma 2, Cod. Civ. e la Banca il Foro competente è quello nella cui giurisdizione trovasi la Sede centrale della Banca.

Liberazione della Banca dalla garanzia.

Il cliente si obbliga a liberare la Banca in qualsiasi momento e a semplice richiesta dalla fideiussione dalla stessa rilasciata, oppure a costituire una contro garanzia di gradimento della Banca.

Conciliatore bancario

La Banca aderisce al Conciliatore bancario-Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie- ADR, con sede in Via delle Botteghe Oscure n.54-00186 Roma, anche ai sensi della legge 262 del 28/12/2005, mettendo a disposizione la procedura di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie, il cui regolamento è disponibile presso le Filiali.

Reclami

Ogni Cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami della Banca, presso la Direzione Generale, entro due anni da quando l'operazione contestata è stata eseguita. Il reclamo va presentato con lettera raccomandata a/r o in via informatica, o consegnato allo sportello dove è intrattenuto il rapporto. L'Ufficio Reclami evade la richiesta entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso.

Copia del presente documento è disponibile e accessibile alla clientela su supporto cartaceo presso le nostre filiali.